

DELIBERA N. 38
del 5 febbraio 2025

Fasc. ANAC n. 4017/2024

Oggetto

Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 in capo al Responsabile dell'Area Tecnica
omissis del Comune di *omissis*

Riferimenti normativi

Art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013

Parole chiave

Inconferibilità, incarichi dirigenziali esterni, attività professionale

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF),

Delibera

Ritenuto in fatto

Perveniva all'Autorità una segnalazione relativa alla presunta ipotesi di inconferibilità ex art. 4, comma 1 lett. c), del 39/2013 dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica di programmazione – Servizi LL.PP, Pianificazione e gestione finanziamenti pubblici interventi, PNRR del Comune di *omissis*, affidato all'Arch. *omissis* ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 con decreto del Sindaco n. *omissis* del 28/12/2023, con decorrenza dal 02/01/2024.

Con decreto sindacale n. *omissis* del 19/06/2024, il neo eletto Sindaco del Comune in esame prorogava la durata dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica di programmazione – Servizi LL.PP, Pianificazione e gestione finanziamenti pubblici interventi, PNRR all' *omissis* e affidava in via temporanea la responsabilità del Settore V – Polizia Municipale/Servizi Sociali. Tale atto di proroga, secondo il segnalante, potrebbe determinare altresì una violazione dell'art. 63 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di *omissis*, in quanto sarebbe stato eletto consigliere comunale il fratello dell'interessato.

Si rappresenta, inoltre, che con decreto sindacale n. *omissis* del 13/02/2024, il Sindaco individuava nell'Arch. *omissis* il sostituto del Responsabile dell'Area Tecnica di Definizione del Territorio, in caso di assenza temporanea di quest'ultimo, senza necessità di specifico procedimento di nomina.

L'ipotesi di inconferibilità deriverebbe dalla circostanza che il predetto soggetto avrebbe svolto diversi incarichi professionali a favore dell'ente nei due anni antecedenti l'assunzione dell'incarico di responsabile. In particolare, avrebbero svolto i seguenti incarichi:

- Incarico professionale per il *supporto al RUP* per la istruttoria e definizione delle pratiche per il trasferimento delle aree comunali nell'ambito della ricostruzione post sisma ex legge 29/81 del Comune di *omissis*. CIG: *omissis*, affidato con determina n. 38 del 10/03/2022 del Responsabile dell'Ufficio tecnico, per un importo totale di 20.300,00 euro, prevedendo lo svolgimento della prestazione con monte ore di 12 ore settimanali per la durata di 12 mesi;
- *Servizi tecnici per il collaudo tecnico - amministrativo* nell'ambito della realizzazione di un serbatoio idrico intercomunale nel Comune di *omissis*. CIG: *omissis*, affidato con determina n. 25 del 06/02/2023 del Responsabile dell'Ufficio tecnico, Servizio LL.PP, per un importo complessivo di 9.715,00 euro;
- Incarico professionale di *Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza* in fase di Esecuzione e regolare esecuzione per i lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione delle strutture adibite ai servizi per l'infanzia alla via mons. *omissis* – *omissis*", CIG: *omissis*, affidato con determina n. 96 del 07/04/2023 del Responsabile dell'Ufficio tecnico, Servizio LL.PP al RTP formato dall'Arch. *omissis* e altro geometra, per un importo complessivo di 9.000,00 euro;



- *Servizi tecnici di progettazione definitivo- esecutivo, D.LL e CSE*, nell'ambito dell' "Investimento 1.1., Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico *omissis* da destinare ad asilo nido CUP *omissis* – CIG *omissis*. Affidamento diretto, ai sensi art. 1 comma 2 lett. A) della L. 120/2020 e ss.mm. e ii., affidato con determina n. 128 del 10/05/2023 del Responsabile del Servizio LL.PP al RTP con mandatario capogruppo l'Arch. *omissis*, con ruolo nello stesso di Progettista Architettonico e Direttore dei Lavori, per un importo complessivo di € 129.726,87.

Dall'attività istruttoria condotta non risultava inoltre pubblicata la dichiarazione di cui all'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

L'Autorità, con nota del 04/10/2024, ha dunque comunicato ai soggetti interessati l'avvio di un procedimento di vigilanza per possibile violazione dell'art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 nel conferimento dell'incarico in oggetto, chiedendo conferma che le attività svolte in precedenza fossero solo quelle indicate nel suddetto atto.

Con nota assunta al prot. Anac del 30/10/2024, il Segretario comunale del Comune di *omissis* ha riscontrato l'atto di avvio richiedendo l'archiviazione del procedimento in quanto, come meglio dettagliato nel prosieguo, non sarebbero integrati i presupposti applicativi dell'ipotesi di inconferibilità, per assenza del carattere della stabilità e continuità della pregressa attività professionale. Ha, inoltre, trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 20 del d.lgs. 39/2013, sottoscritta dall'interessato.

Esaminato il riscontro, si è ritenuto di richiedere un'integrazione documentale (nota del 12/11/2024), al fine di chiarire alcuni aspetti. In particolare, il Segretario comunale affermava che nell'ambito dell'incarico professionale di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione affidato con determina dir. n. 96 del 07.04.2023, l'arch. *omissis* avrebbe svolto esclusivamente l'incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione lavori e che in merito all'incarico professionale di Progettista Architettonico /Direttore dei Lavori dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico affidato con determinazione dir. n. 128 del 10.05.2023 l'interessato sarebbe stato solo progettista architettonico e non anche direttore dei lavori. Non è stata tuttavia prodotta documentazione a sostegno di quanto affermato.

Pertanto, si è richiesto di fornire ogni documentazione utile a dimostrare quanto sopra, ivi compresa l'indicazione dei compensi ricevuti dall'interessato per l'esercizio dell'attività professionale in esame. Sono stati pertanto sospesi i termini del procedimento dalla data di ricezione della richiesta sino alla data del riscontro, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il Segretario ha fornito chiarimenti con nota acquisita al prot. Anac del 19/11/2024 e, nel ribadire quanto già asserito nel primo riscontro, ha trasmesso copia della determinazione 96/2023 e del verbale di inizio lavori da cui si evince che l'arch. *omissis* ha svolto solo l'incarico di CSE per il quale ha ricevuto un compenso pari a 4784,00 euro; ha inoltre trasmesso copia della determina 128/2023 e della scrittura privata di modifica del RTP da cui si evince che l'arch. *omissis* rassegnò le proprie dimissioni dall'incarico di direzione lavori, nonché copia della fattura da cui risulta che l'interessato è stato remunerato esclusivamente per l'incarico di progettazione, per una cifra pari a 21.233 euro.

Nel corso del procedimento di vigilanza, è stato inoltre presentato un ulteriore esposto, avente ad oggetto la medesima questione. Dalla lettura dell'esposto è emerso il riferimento ad un ulteriore incarico svolto in provenienza, affidato con determina n. 45 del 16/02/2023 recante *"Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitivo-esecutivo, D.LL. e CSE. - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico omissis da destinare ad asilo nido CUP omissis – CIG omissis"*

Ritenuto in diritto

Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 39/2013

Giova premettere che l'Autorità è competente a verificare la legittimità degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali con esclusivo riguardo alla normativa recata dal d.lgs. 39/2013 e non anche rispetto a quanto previsto da Regolamenti interni all'ente.

Tanto premesso, come rilevato nell'atto di avvio del procedimento, l'assunzione dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica di programmazione – Servizi LL.PP, Pianificazione e gestione finanziamenti pubblici interventi, PNRR presso il Comune di *omissis*, affidato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000, potrebbe astrattamente integrare l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 d.lgs. 39/2013 rispetto ai precedenti incarichi dallo stesso svolti a favore dell'Ente.

Non veniva, invece, contestata la nomina a Responsabile del Settore V – Polizia Municipale/Servizi Sociali, in quanto incarico relativo a settore rispetto a cui non aveva esercitato attività professionale.

Occorre premettere che l'art. 4 d.lgs. 39/2013 è stato recentemente modificato ad opera della legge n. 21 del 05.03.2024, in vigore dal 27 marzo 2024, la quale, oltre ad intervenire, riducendolo, sul periodo di raffreddamento, ha previsto delle ipotesi di esclusione dell'inconferibilità, attraverso l'inserimento del comma 1 bis del predetto articolo prevedendo che *"Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse"*.

Tuttavia, l'incarico di responsabile è stato affidato in data antecedente alla riforma, in particolare il 28/12/2023, con decorrenza 2/01/2024.

In merito all'operatività temporale della riforma, l'orientamento seguito dall'Autorità è che, conformemente al principio di irretroattività della legge e del *tempus regit actum* (*actum* da identificarsi nell'atto di conferimento dell'incarico), la legittimità degli atti amministrativi deve essere valutata sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione, e dunque, per ciò che riguarda la materia delle inconferibilità, al momento del conferimento dell'incarico.

Pertanto, con riguardo al caso di specie, trova applicazione la precedente versione dell'art. 4, secondo cui:

"A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio



attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

La ratio sottesa alla disposizione in esame è quella di assicurare che i pubblici funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l'interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l'azione amministrativa.

Tanto premesso, gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

a) avere svolto, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico in destinazione ("periodo di raffreddamento"), attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico;

b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento.

L'accertamento di tale ipotesi di inconferibilità va condotto tenendo conto dell'orientamento Anac n. 99/2014 a tenore del quale: «*Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale. (...)*».

a) Svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Dall'attività istruttoria emergeva che l'Arch. *omissis*, nei due anni antecedenti l'assunzione dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica di programmazione – Servizi LL.PP, Pianificazione e gestione finanziamenti pubblici interventi, PNRR del Comune di *omissis*, ha svolto per il medesimo Comune i seguenti incarichi professionali:

1. Incarico professionale per il supporto al RUP per la istruttoria e definizione delle pratiche per il trasferimento delle aree comunali nell'ambito della ricostruzione post sisma ex legge 29/81 del Comune di *omissis* - CIG: *omissis*, affidato con determina n. 38 del 10/03/2022 del Responsabile dell'Ufficio tecnico, per un importo totale di 20.300,00 euro, prevedendo lo svolgimento della prestazione con monte ore di 12 ore settimanali per la durata di 12 mesi;
2. Servizi tecnici per il collaudo tecnico- amministrativo nell'ambito della realizzazione di un serbatoio idrico intercomunale nel Comune di *omissis*. CIG: *omissis*, affidato con determina n. 25 del 06/02/2023 del Responsabile dell'Ufficio tecnico, Servizio LL.PP, per un importo complessivo di 9.715,00 euro;
3. Incarico professionale di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione e regolare esecuzione per i lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione delle strutture adibite ai servizi per l'infanzia alla via mons. *omissis* – *omissis*", CIG: *omissis*, affidato con

determina n. 96 del 07/04/2023 del Responsabile dell'Ufficio tecnico, Servizio LL.PP al RTP formato dall'Arch. omissis e altro geometra, per un importo complessivo di 9.000,00 euro;

4. Servizi tecnici di progettazione definitivo- esecutivo, D.LL e CSE, nell'ambito dell' "Investimento 1.1., Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico omissis da destinare ad asilo nido CUP omissis – CIG omissis. Affidamento diretto, ai sensi art. 1 comma 2 lett. A) della L. 120/2020 e ss.mm. e ii., affidato con determina n. 128 del 10/05/2023 del Responsabile del Servizio LL.PP al RTP con mandatario capogruppo l'Arch. omissis, con ruolo nello stesso di Progettista Architettonico e Direttore dei Lavori, per un importo complessivo di € 129.726,87.

Sarebbe emerso lo svolgimento di ulteriore attività professionale, ossia quella relativa a *"Servizi tecnici di progettazione definitivo-esecutivo, D.LL. e CSE. - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico omissis da destinare ad asilo nido CUP omissis – CIG omissis, affidato con determina 45 del 16/02/2023"*. Tuttavia, si è verificato che trattasi della stessa procedura di quella di cui alla determina n. 128/2023 di cui al n. 4, con la differenza che con la determina n. 45 all'interessato era stato affidato il solo ruolo di Direttore Lavori, mentre con la determina n. 128, a seguito delle dimissioni del progettista, è stato affidato anche l'incarico di progettista.

Inoltre, è stato reperito l'atto con cui l'interessato è stato nominato altresì componente della Commissione Locale per il Paesaggio (delibera del Consiglio comunale n. omissis del 26/07/2019). La predetta commissione avrebbe continuato ad operare almeno sino all'8/11/2023, in quanto in un'autorizzazione paesaggistica (n. 1/2024 – rif. pro. 2644 del 18/04/2024), peraltro, rilasciata dall'interessato in qualità di *"Responsabile delle attività di tutela paesaggistica"*, si cita, tra i visti, il parere favorevole rilasciato dalla Commissione nella data sopra indicata.

Tanto è confermato dall'atto di nomina della nuova Commissione Locale per il Paesaggio, nominata con delibera del Consiglio comunale numero omissis del 29.08.2024, nella quale si dà atto che *"la Commissione Tecnica nominata ai sensi dell'ex art. 14 della Legge 219/81 con Delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 26/07/2019, è decaduta essendosi verificata una modifica della composizione del Consiglio a seguito delle elezioni amministrative del 8 e 9 giugno u.s"*. Pertanto, l'interessato dal 2019 al 2024 è stato anche componente della Commissione Paesaggistica. Tale circostanza non è stata comunicata dal Comune, nonostante nell'atto di avvio si fosse esplicitamente richiesto di *"confermare che gli incarichi professionali siano solo quelli riportati nella parte in fatto, con eventuale allegazione di ogni altro atto"*.

In merito all'attività professionale svolta, il Segretario comunale ha controdedotto, sia in fase di prima riscontro che in fase di integrazione documentale, che tale attività professionale non avrebbe avuto il carattere della stabilità per le ragioni che seguono.

Con riguardo all'incarico di supporto al RUP conferito con determinazione dirigit. n. 38 del 10.03.2022 (sopra indicato al n. 1) viene precisato che, in relazione al requisito dell'identità di settore previsto dalla lett. c) dell'art. 4 del d.lgs. n.39/2013, esso non appare essere stato conferito in relazione al settore e alle attività della medesima Area Tecnica di Programmazione - Servizi LL.PP. - Pianificazione e gestione finanziamenti pubblici -

Interventi PNRR - per il quale l'arch. *omissis* è stato nominato. L'incarico *de quo* atterrebbe, invece, all'Area Tecnica di Definizione del Territorio - Servizi urbanistica, pianificazione territorio, ecologia e ambiente, gestione rifiuti, patrimonio e demanio, ricostruzione edilizia pubblica e privata in capo ad altro responsabile, l'arch. *omissis*.

In merito all'incarico professionale di collaudatore affidato con determinazione dirigit. n. 25 del 06.02.2023 (indicato sopra al n. 2), è stato chiarito che il medesimo incarico non è mai stato svolto.

Circa l'incarico professionale di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione affidato con determina dirigit. n.96 del 07.04.2023 (di cui sopra al n. 3) viene evidenziato che l'arch. *omissis* ha svolto esclusivamente l'incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione lavori per un compenso pari a 4784,00 euro. Che abbia svolto il solo incarico di responsabile della sicurezza risulta dal verbale di inizio lavori, da cui si ricava che l'incarico di Direttore dei Lavori è stato svolto da altro professionista.

Infine, in merito all'incarico professionale di Progettista Architettonico /Direttore dei Lavori dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico affidato con determinazione dirigit. n. 128 del 10.05.2023 (di cui sopra al n. 4) viene rappresentato che l'arch. *omissis* è stato progettista architettonico e non anche direttore dei lavori. Pertanto, secondo l'ente comunale, detto incarico sarebbe da qualificarsi come "occasionale".

A tal fine, a seguito di richiesta di integrazione istruttoria, è stata trasmessa copia della determina 128/2023, della scrittura privata di modifica del RTP da cui si evince che l'arch. *omissis* rassegnò le proprie dimissioni dall'incarico di direzione lavori, nonché copia della fattura da cui risulta che l'interessato è stato remunerato esclusivamente per l'incarico di progettazione, per una cifra pari a 21.233 euro.

Nel dettaglio, dalla lettura della scrittura privata sottoscritta in data 29/01/2024, quando, quindi, l'interessato era già Responsabile di Settore, si ricava che:

- il RTP, denominato "*omissis*", è stato costituito in data 19 settembre 2023, dunque successivamente alla determina di affidamento, in cui, in effetti, si fa riferimento "*alla RTP così costituenda*".
- l'interessato svolgeva le funzioni di Mandatario/Capogruppo con ruolo di Progettista architettonico/Direttore lavori, percentuale 40% (40.830,00 euro);
- con prot. 26 del 02/01/2024 l'Arch. *omissis* "*ha rassegnato le dimissioni dall'RTP e quale Direttore dei Lavori*".

Dunque, dalla mera lettura della determina di affidamento e dalla scrittura privata risulta che l'interessato avrebbe svolto entrambi i compiti e non solo quello di progettista architettonico. Tuttavia, dalla disamina della fattura emerge che il pagamento di euro 21.233 euro ha ad oggetto il "*saldo per la progettazione architettonica*".

Alla luce della disamina dei provvedimenti richiamati, il Comune conclude che gli unici incarichi effettivamente svolti dall' Arch. *omissis* risultano essere quelli di cui alle determinazioni dirigit. n. 96/2024 e 128/2023. Per l'ente comunale si ricaverebbe "l'occasionalità" e non la molteplicità e pluralità degli incarichi professionali attribuiti con conseguente insussistenza dei presupposti fondanti la configurabilità della causa di inconferibilità.

Ebbene, esaminate tali controdeduzioni, si ritiene di poter raggiungere le seguenti conclusioni.

Non pare potersi condividere, innanzitutto, l'esclusione – tra gli incarichi professionali "in provenienza" – dell'incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 38 del 10.03.2022, in quanto, secondo il Comune, atterrebbe all'Area di competenza del secondo Ufficio tecnico di Definizione del Territorio - Servizi urbanistica, pianificazione territorio, ecologia e ambiente, gestione rifiuti, patrimonio e demanio, ricostruzione edilizia pubblica e privata, distinta rispetto all'area di cui è stato nominato Responsabile. Invero, non può non rilevarsi che l'incarico fu affidato dall'allora unico responsabile dell'Ufficio tecnico (come si ricava dalla lettura della stessa determina di affidamento) e che la riorganizzazione ha avuto quale fine quello di *"procedere nell'immediato ad una revisione dell'Ufficio tecnico, da dividersi in due aree operative e funzionali, cosa resa necessaria a seguito delle dimissioni, a far data dal 01.09.2023, dell'arch. omissis, Funzionario Tecnico [...]. CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene adeguato modificare la struttura dell'Ente riequilibrando le competenze dell' UTC in modo che l'azione sia sinergica, efficace ed efficiente, nei tempi e nei modi; specificamente ritiene che la suddivisione dell'ambito tecnico in due aree distinte, in quanto singolarmente comprensivi di competenze e finalità maggiormente omogenee, sia funzionale ad una maggior efficacia dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al perseguimento di una razionalizzazione delle attività e al miglioramento del rapporto di fiducia con l'utenza"* (delibera di Giunta n. omissis del 08/09/2023).

Ciò che appare è, quindi, che si tratti di Aree dell'Ufficio tecnico, suddivise per materie omogenee, ma in ogni caso attinenti alle materie tecniche tipiche degli Uffici tecnici.

In tal senso, appare indispensabile sin d'ora perimetrare correttamente il concetto di regolazione e finanziamento, che vale a qualificare l'incarico rilevante in destinazione, ma che assume inevitabile rilievo anche in tale fase.

In particolare, l'Anac si è espressa nella delibera n. 376 del 5 maggio 2021, in cui ha chiarito che *"sembra che il legislatore abbia voluto limitare la rilevanza dell'incarico dirigenziale esterno rispetto alla sussistenza di un ulteriore elemento: quello della riconducibilità a detto incarico di funzioni che costituiscono il concreto esercizio di quei poteri di regolazione o finanziamento sui quali si fonda il rapporto tra amministrazione che conferisce l'incarico in destinazione e soggetto privato di provenienza. In buona sostanza, ai fini della sussistenza della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4 d.lgs. 39/2013, verificati tutti gli altri presupposti, oltre ad un incarico dirigenziale presso l'amministrazione di destinazione, è necessario che all'incarico stesso siano riconducibili poteri idonei a produrre effetti nei confronti dell'ente di diritto privato di provenienza e/o dell'attività professionale svolta in precedenza. La fattispecie di inconferibilità in questione non intende infatti vietare qualsiasi passaggio dal privato regolato o finanziato al pubblico regolatore o finanziatore, ma solo quei passaggi che permettono all'individuo in questione di inserirsi nel processo di formazione della decisione di regolazione o finanziamento.*

Si tratta quindi di esaminare, in concreto, se le competenze di amministrazione e gestione e/o dirigenziali riconducibili all'incarico conferito dall'amministrazione di destinazione siano idonee a condizionare il processo di formazione della volontà dell'ente in relazione ad atti e/o provvedimenti destinati ad incidere sugli interessi dei soggetti privati destinatari degli atti di regolazione e/o finanziamento".

Tale legame regolatorio appare sussistere nel caso di specie.



In ogni caso, a consolidare la pervasività del legame tra il settore tecnico e l'interessato, non può non tenersi conto dell'incarico di componente della Commissione paesaggistica locale, svolto per cinque anni (dal 2019 al 2024).

L'interessato ha infatti sottoscritto un'autorizzazione paesaggistica (rif. autorizzazione n. *omissis* /2024 del 18/04/2024) a favore di privati nei quali si legge che "visto il decreto sindacale di nomina del 28.12.2023, prot. 24/2023, che individua, nel sottoscritto arch. *omissis*, il Responsabile Unico dei procedimenti in materia di attività di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.gv. 42/2004 e s.m.el". Il decreto a cui si fa riferimento appare essere proprio quello di nomina a Responsabile di Area in contestazione, in quanto corrispondono data e numero dell'atto, sebbene tali attribuzioni non risultino esplicitate nell'atto stesso.

A ulteriore dimostrazione della ricostruzione di cui sopra, secondo cui il Settore a cui fare riferimento è genericamente quello tecnico, si richiama il decreto sindacale n. *omissis* /2024, avente ad oggetto "*Nomina sostituti del Responsabile dell'Area Tecnica di Definizione del Territorio (Servizi Urbanistica, Pianificazione territorio, Ecologia e Ambiente, Gestione Rifiuti, Patrimonio e Demanio, Ricostruzione Edilizia Pubblica e Privata) e dell'Area Tecnica di Programmazione (Servizi Lavori Pubblici, Pianificazione e gestione finanziamenti pubblici interventi, PNRR)*", in cui veniva stabilito, tra l'altro, che "*in caso di assenza temporanea dell'arch. *omissis*, Funzionario Tecnico ex Cat. D economica D1, Responsabile dell'Area Tecnica di Definizione del Territorio - Servizi Urbanistica, Pianificazione territorio, Ecologia e Ambiente, Gestione Rifiuti, Patrimonio e Demanio, Ricostruzione Edilizia Pubblica e Privata, per congedo ordinario per ferie o altre cause di breve durata del nominato Responsabile di Settore, le relative responsabilità e compiti siano assunti, senza necessità di specifico procedimento di nomina, ove necessario e in via d'urgenza, dall'arch. *Omissis**"

Ed infatti, sono stati rintracciati una serie di provvedimenti amministrativi e titoli edilizi di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica di Definizione del Territorio a firma dell'arch. *omissis*, tra i quali si annoverano il Permesso di Costruire in Sanatoria n. *omissis* /2024 del 14/05/2024, il Permesso di Costruire in Sanatoria n. *omissis* /2024 del 23/05/2024 ed il Permesso di Costruire in Sanatoria n. *omissis* – Registro Condoni prot. n. 3465 del 13/05/2024, nei quali l'arch. *omissis* ha firmato rispettivamente come "Responsabile del Settore Sportello Unico per l'Edilizia F.F." e "Responsabile del Settore Edilizia Privata F.F.". A ulteriore riprova di quanto sostenuto, uno di tali atti ha quale intestazione l'indicazione generica dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Tenuto conto di quanto sopra, non può escludersi nel caso di specie che l'interessato, nella sua funzione di Responsabile dell'Area tecnica di programmazione, sia titolare di poteri certamente idonei ad incidere nel processo di formazione della decisione di regolazione dell'attività tecnica dell'ente, genericamente intesa.

Tanto valutato, si ritiene che l'attività professionale svolta in provenienza, incluso lo svolgimento di Supporto al RUP per dodici mesi consecutivi nonché di componente della Commissione paesaggistica per cinque anni, integri attività stabile e continuativa, tenuto conto della ripetitività, della durata degli stessi e dei compensi pattuiti e ricevuti.

b) Assunzione di un incarico dirigenziale esterno nelle pubbliche amministrazioni relativi allo specifico settore dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Dalla documentazione in atti si evince che all'Arch. *omissis* è stato conferito un incarico a tempo determinato quale Responsabile dell'Area Tecnica di Programmazione – Servizi LL.PP., Pianificazione e gestione finanziamenti pubblici interventi, PNRR.

Dall'esame di tali atti si legge che all'interessato furono affidate le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 267/2000.

Ai fini della riconducibilità di tale incarico in una delle categorie soggettive del d.lgs. 39/2013, si richiama l'art. 1, comma 2, lett. k), del medesimo decreto, il quale definisce gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni (esterni), facendo riferimento *"all'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione"*.

A tal riguardo, va rilevato che quest'Autorità si è già espressa nella delibera n. 1001 del 21 settembre 2016 e nella delibera n. 925 del 13 settembre 2017, in cui è stato evidenziato che *"Tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013"*.

Nel caso di specie, per il conferimento dell'incarico in esame il Comune si è avvalso delle disposizioni in materia di stipulazione di contratti per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali contenute nell'art. 110 d.lgs. 267/2000.

A riprova della natura dirigenziale dell'incarico, peraltro non oggetto di contestazione, il decreto di conferimento richiama gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 267/2000 rubricati rispettivamente *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"* e *"Conferimento di funzioni dirigenziali"*, precisando che l'ente è privo di profili di qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'art. 109, comma 2 del TUEL.

In conclusione, tale incarico appare rientrare nella definizione del richiamato art. 1, comma 2, lett. k), del d.lgs. n. 39/2013, atteso che il soggetto non risulta iscritto nei ruoli di alcuna pubblica amministrazione e che l'incarico comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione attribuite al responsabile di quello specifico settore. Tanto appare confermato dall'Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico de quo, il cui art. 5 specificava, tra i requisiti generali di ammissione, di non trovarsi in nessuna dell'ipotesi di inconfiribilità dell'incarico ai sensi degli articoli 3 e 4 del d.lgs. 39/2013.

Infine, circa l'identità di settore, requisito ulteriormente richiesto dalla norma, si ritiene integrato il requisito sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente.

Sulla dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

In sede di avvio del procedimento si era altresì contestata la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente la dichiarazione di cui all'art. 20 del d.lgs. 39/2013 relativa all'assunzione dell'incarico di responsabile da parte dell'interessato.

Nelle memorie, l'ente ne ha prodotto copia, sebbene tale copia non indichi né la data dell'acquisizione al protocollo né è stata sottoscritta digitalmente, rendendo, dunque, impossibile determinare la data di acquisizione.

Inoltre, si rileva allo stato la mancata pubblicazione sul sito istituzionale, come imposto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. 39/2013.

Pertanto, si raccomanda all'ente, per il futuro, l'acquisizione delle dichiarazioni al protocollo comunale ovvero la sottoscrizione delle stesse con firma digitale, al fine di attestare l'acquisizione in sede di conferimento, nonché di pubblicare la dichiarazione sul sito.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio dell'Autorità

Delibera

a) l'inconferibilità dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica di programmazione - Servizi LL.PP, Pianificazione e gestione finanziamenti pubblici interventi, PNRR del Comune di *omissis* attribuito all'Arch. *omissis*;

b) di rimettere all'ente conferente con il supporto del RPCT l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, in merito alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed all'eventuale applicazione del comma 5 del medesimo articolo;

c) di rimettere al RPCT del Comune, in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie.

Il RPCT, in particolare, avrà il compito di:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità accertata da ANAC e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti, comunicando riscontro all'Autorità nel **termine di 45 giorni** dal ricevimento del presente atto;

2. contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per ciò che concerne l'art. 18, si precisa che:

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;
- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto n. 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;

- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;

3. comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 febbraio 2025

Il Segretario

Laura Mascali

Atto firmato digitalmente